

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Verona, 5 novembre 2020

**Prot. n. 198/20 – AG/sb
Circ. n. 198/AM/60 - 20**

Oggetto: **EMERGENZA COVID 19 – DPCM 3 novembre 2020, ulteriori misure per il contenimento del contagio**

Publicato sul Supplemento Ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020 n. 275 il DPCM 3 novembre 2020 recante ulteriori misure per il contenimento del contagio.

Le disposizioni del presente decreto **si applicano dalla data del 6 novembre 2020**, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Il nuovo DPCM differenzia le misure di contenimento in funzione dei livelli di rischio, su base regionale; l'individuazione delle Regioni appartenenti alle classi di rischio più elevate per le quali il DPCM detta misure di contenimento più rigorose (scenario di tipo 3/Regioni arancioni e scenario di tipo 4/Regioni rosse) è rimessa a ordinanze del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate. Nelle Regioni non indicate in dette ordinanze ministeriali (cosiddette Regioni gialle) si applicheranno le misure di contenimento generali (*l'istituzione di Regioni arancioni e rosse avrà una durata minima di 15 giorni e il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, monitorerà i livelli di rischio nelle varie Regioni, aggiornando eventualmente il relativo elenco. All'interno delle Regioni arancioni e rosse potranno essere individuati dei territori esenti dall'applicazione delle relative misure più restrittive, sempre in funzione dell'andamento del rischio epidemiologico*).

Tali ordinanze non risultano per ora adottate; tuttavia sul sito del governo sono state pubblicate le tre aree di criticità del Paese individuate come seguono:

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Area arancione: Puglia, Sicilia.

Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda le principali misure restrittive previste dal nuovo DPCM sempre sul sito del Governo è stata pubblicata **una infografica che riportiamo in calce** e che riassume sinteticamente le principali misure valide per le tre aree gialla, arancione e rossa come sopra individuate.

In particolare **le misure minime valide su tutto il territorio nazionale, area gialla**, sono:

- vietato circolare dalle 22.00 alle 5.00; sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovati motivi di lavoro, necessità e salute; per tutto l'arco della giornata è fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
- sono sospese mostre e servizi museali
- è adottata la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza mentre continua l'attività in presenza per le scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i centri commerciali ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole al loro interno
- viene fissato un coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico

Le ulteriori misure per le Regioni o parte di esse con scenario di elevata gravità tipo 3, area arancione, sono:

- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute
- vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze
- sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mentre resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto

Le ulteriori misure per le Regioni o parte di esse con scenario di elevata gravità tipo 4, area rossa, sono:

- vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all'interno del territorio, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute
- sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie
- sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mentre resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
- sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all'aperto
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale
- continua l'attività scolastica in presenza solo per la scuola dell'infanzia, elementare e prima media

Si evidenzia che le restrizioni suddette e l'istituzione delle aree arancione e rossa non incidono sullo svolgimento delle attività produttive; infatti l'art. 4 del DPCM 3 novembre 2020 ribadisce che le stesse proseguono e devono applicare i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica), con la raccomandazione in merito all'utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile.

Fra le ulteriori misure introdotte dal DPCM si segnala **la previsione che consente di svolgere corsi di formazione pubblici e privati solo con modalità a distanza**. Sono, tuttavia, consentiti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Allegati

[DPCM 3 novembre 2020 testo e allegati](#)
[INFOGRAFICA AREE CRITICITA'](#)
[MODULO AUTOCERTIFICAZIONE](#)

Distinti Saluti

Il Direttore
Lorenzo Bossi

